



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

<b>Estremi del Provvedimento</b>	<b>Sentenza n.62 del 15/01/2020 - 10/04/2020</b> <b>Udienza pubblica del 14/01/2020</b>
<b>Massima : 1</b>	<p><b>Titolo</b> Pensioni - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione Siciliana – Oneri derivanti dalle disposizioni sul trattamento integrativo del personale in quiescenza dell'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione - Non fondatezza delle questioni.</p> <p><b>Testo</b> Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale in via principale, dell'art. 45 della legge della Regione Sicilia 8 maggio 2018, n. 8, promosse dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in riferimento agli articoli 117, terzo comma, e 81, terzo comma, della Costituzione. In esecuzione di apposita ordinanza istruttoria la Regione ha depositato documentazione dalla quale si evince che lo stanziamento nel bilancio regionale, fissato dalla legge regionale impugnata, è stato sufficiente a fronteggiare il fabbisogno del Fondo Pensioni Sicilia per la causale oggetto della controversia ed inoltre, che tale fondo risulta onerato da disposizioni regionali (tutt'ora vigenti e mai in precedenza impugunate dallo Stato) a corrispondere il trattamento di quiescenza in esame. Da ciò la non fondatezza delle questioni.</p>
<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b> Art. 45 della legge della Regione Sicilia 8 maggio 2018, n. 8,</p> <p><b>Parametri costituzionali</b> artt. 81, terzo comma e 117, terzo comma, della Costituzione.</p>

**Redattore: Dott.ssa Gabriella Cagnazzo**

**Visto: Avv. Marina Valli**

